**AVVERTENZA - Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazioni prima della sottoscrizione della polizza.**

# FASCICOLO INFORMATIVO SUL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE "ANNUALE MULTIVIAGGIO 365"

Il presente Fascicolo Informativo, contenente:
1) Nota Informativa al Contraente, comprensiva del Glossario.
2) Condizioni di Assicurazione.

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto o, dove prevista, della proposta di assicurazione.

Europäische Reiseversicherung AG

## Premessa e Nota Informativa

La presente Nota Informativa ha lo scopo di fornire tutte le informazioni preliminari necessarie al Contraente per poter sottoscrivere l'assicurazione prescelta con cognizione di causa e fondatezza di giudizio. La Nota Informativa è predisposta ai sensi dell'art. 185 del Decreto Legislativo 209 del 7 Settembre 2005 e del Regolamento IVASS n. 35 del 26 Maggio 2010.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
La presente Nota Informativa, che illustra le caratteristiche essenziali del prodotto assicurativo, non sostituisce le Condizioni di Polizza di cui l'Assicurato deve prendere visione prima della sottoscrizione del contratto.

## Informazioni relative alla Compagnia di Assicurazione

### 1. ERV

- Ragione Sociale: Europäische Reiseversicherung AG (di seguito "ERV").
- Sede Legale: Germania, Rosenheimer Strasse 116, 81669 München.
- Autorità di Controllo: Autorità Tedesca BAFIN.

### 2. La situazione Patrimoniale al 31/12/2014

- Il margine di solvibilità di ERV – calcolato sulla base dei requisiti regolamentari applicati dall'Autorità di controllo tedesca BaFin – è di € 75,2 milioni, corrispondenti al 150% del margine minimo di solvibilità pari ad € 50 milioni.
- ERV detiene fondi propri a copertura delle riserve tecniche e delle altre passività - come definite dalla regolamentazione di vigilanza tedesca – pari a complessivi € 179,4 milioni con un eccedenza di € 27,2 milioni rispetto al minimo richiesto

### 3. La Rappresentanza Generale per l'Italia

- Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l'Italia (di seguito "ERV"), Via G.Washington 70, 20146 Milano; Tel.:+39.02.76.41.66.52; Sito Internet: www.erv-italia.it; E-mail: info@erv-italia.it
- Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153.
- Autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell'Albo delle Imprese istituito presso l'IVASS al n. I.00071.

## Informazioni relative al contratto assicurativo

**Il contratto di assicurazione relativo alla presente Nota Informativa viene concluso con la Rappresentanza Generale per l'Italia della società Europäische Reiseversicherung AG.**

### 1. Modalità di perfezionamento del contratto.

**Adesione, Stipulazione e Validità del Contratto** – La polizza deve:
- Essere stipulata dal Contraente, il quale nel caso di Persona Fisica deve essere maggiorenne dotato di "capacità di agire".
- Essere stipulata entro le ore 24.00 del giorno precedente a quello di decorrenza specifica di ogni garanzia.

**Obblighi del Contraente** - Il Contraente deve:
- Prendere debita visione delle Condizioni e del Certificato di Polizza verificando la correttezza dei dati.
- Consegnare all'Intermediario o inviare a ERV a mezzo fax al n. +39.02.76.41.68.62 o E-mail all'indirizzo certificati@erv-italia.it il Certificato Assicurativo firmato in ogni sua parte per la formale accettazione.

ERV si riserva il diritto di invalidare la polizza qualora non vengano rispettati i criteri di cui sopra.

### 2. Persone Assicurabili

- Domiciliate o residenti in Italia.
- Dotate di capacità giuridica al momento della sottoscrizione della polizza.
- Che alla data di stipula della polizza abbiano un'età fino a 70 anni compiuti (per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, la garanzia mantiene la sua validità).

### 3. Operatività e Decorrenza

Il presente prodotto assicurativo è operante:
- dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato assicurativo, e decade in ogni caso al rientro alla residenza o domicilio;
- per le prestazioni e alle Condizioni indicate nel presente Contratto secondo la tipologia di prodotto scelta dall'Assicurato e indicata nel certificato assicurativo;
- per un numero illimitato di viaggi, di durata inferiore a 45 giorni ciascuno, effettuati a scopo turistico o di studio;
- con estensione oltre la data di scadenza nel caso in cui la data di rientro venga ritardata per cause non dipendenti dall'Assicurato, fino ad un massimo di 5 giorni.

**Carenza**

Per le sola garanzia "Annullamento/Interruzione Viaggio" il presente prodotto assicurativo è operante a decorrere dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di emissione della polizza

### 4. Validità Territoriale e Temporale

L'assicurazione è valida:
- fino ad un massimo di 45 giorni per viaggio;
- per la destinazione prescelta ed identificata in polizza;
- in caso di destinazioni plurime, secondo il seguente schema per Macro-Area di destinazione (per le definizioni, si veda il paragrafo "Definizioni - Glossario)":
  - Macro-Area "Europa e Bacino Mediterraneo": valida per Italia, Europa/Mediterraneo,

**Europäische Reiseversicherung AG**
Sede Legale
Rosenheimer Straße 116
81669 Munich
Germania

**Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l'Italia**
Via G.Washington, 70
20146 Milano
Italia

www.erv-italia.it

Capitale Sociale: Euro 84,973 milioni
Codice Fiscale, Partita IVA e iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 05856020960 - REA 1854153

Albo delle Imprese di Assicurazione e Riassicurazione istituito presso l'IVASS n. I.00071.

Società abilitata all'esercizio della attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209 (comunicaz. IVASS in data 27/9/2007, n. 5832).

Member of the ETI Group
European Travel Insurance Group

- Macro-Area "Mondo": valida per qualsiasi destinazione mondiale (fatto salvo quanto indicato nelle Esclusioni Comuni) compresa la Macro-Area "Europa e Bacino Mediterraneo".

**5. Coperture assicurative offerte.**

Per l'applicabilità delle coperture fanno fede le Condizioni Generali di Polizza di seguito descritte secondo la tipologia di prodotto scelta dall'Assicurato e indicata nel Certificato di Polizza.

**6. Premio**

Ai sensi dell'art. 1901, comma 1°, del Codice Civile, l'assicurazione ha effetto dal giorno indicato in polizza, se il premio è stato pagato, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Qualora, in concomitanza di un sinistro, il premio dovesse risultare ancora non pagato, ERV si intende esonerata dalla prestazione laddove il mancato pagamento sia riconducibile a fatto del Contraente.

**Premi di Rinnovo/Disdetta**

- Il Contraente è tenuto a versare i premi di rinnovo all'inizio del nuovo anno di validità dell'assicurazione.
- Il contratto assicurativo prevede il **tacito rinnovo** e viene prorogato ogni volta di un anno se non è stato disdetto per iscritto al più tardi un mese prima della scadenza da una delle Parti.
- Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, in caso di mancato pagamento del premio di rinnovo l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno dopo quello di scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo quanto previsto al precedente Art. 6.
- Ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile, dalle ore 24.00 del 180° giorno dopo quello di scadenza il contratto di assicurazione si intende risolto salvo il diritto di ERV di richiedere il pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e il rimborso delle spese sostenute.

In ogni caso, dopo il verificarsi di un sinistro il Contraente e la Società possono risolvere il contratto di assicurazione. La risoluzione è consentita solo entro un mese dalla conclusione delle trattative relative al risarcimento del sinistro. Il Contraente può procedere alla risoluzione con effetto immediato o con effetto in data successiva al termine dell'anno assicurativo in corso. La Società può procedere alla risoluzione entro un mese dalla fine del viaggio assicurato.

**7. Limite di sottoscrizione**

Non è consentita la stipulazione di più polizze ERV o di capitolato ERV a garanzia del medesimo rischio al fine di:

- elevare i capitali assicurati dalle specifiche garanzie dei prodotti;
- prolungare il periodo di copertura di un rischio già in corso (divieto di emissione polizze temporalmente consecutive);
- inserire in copertura un viaggio già intrapreso (divieto di emissione polizze mentre si è già in viaggio).

**8. Diritto di Rivalsa**

La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti ed azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.

**9. Coesistenza di altre assicurazioni**

Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l'Assicurato è tenuto a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati. Al verificarsi del sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l'importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno. Se l'Assicurato, come da secondo comma dell'art. 1910 Codice Civile omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

**10. Aggravamento / Diminuzione del rischio**

Il Contraente/Assicurato deve comunicare per iscritto a ERV ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non comunicati o non espressamente accettati da ERV possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle prestazioni, nonché la cessazione delle garanzie previste in polizza, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.

**Clausola "Zone di Guerra" – Riduzione dei Massimali, Limite di Cumulo e Obblighi Assicurato:**

qualora il luogo di destinazione dell'Assicurato sia oggetto di improvvisi episodi di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere, ancorché avvenuti improvvisamente dopo la stipulazione della polizza da parte del Contraente/Assicurato, a seguito di aggravamento del rischio:

a) i massimali delle varie prestazioni, per eventi correlati ai sopra menzionati episodi, vengono così ridotti:
   - Assistenza: fino ad un massimo di € 5.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
   - Spese Mediche: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
   - Infortuni: fino ad un massimo di € 20.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
   - Responsabilità Civile verso Terzi: fino ad un massimo di € 10.000, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali;
   - Bagaglio: fino ad un massimo di € 300, a meno che sia già previsto un massimale inferiore in situazioni normali.
   - Inoltre, viene istituito un limito di cumulo per aggravamento del rischio pari a € 50.000 per evento; qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo.

b) In caso l'Assicurato sia già partito, quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con ERV e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade.

**11. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio**

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

**12. Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell'Assicurato**

**Gestione dell'Emergenza – Richiesta di Assistenza**

Per ogni richiesta l'Assicurato o chi per esso deve **porsi in contatto con la Centrale Operativa di ERV, al più presto e preferibilmente prima di intraprendere iniziative personali,** al fine di comunicare il tipo di richiesta e permettere l'eventuale presa in carico dei pagamenti.

Riferimenti Centrale Operativa: Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (per conto di ERV); Via Bernardino Alimena, 111 - 00173 Roma Italia; Tel: +39.02.30.30.00.05 (opzione 1).

**In caso di ingiustificata inadempienza da parte dell'Assicurato, ERV si riserva la facoltà di rimborsare – se dovuto – fino ad un importo equivalente alle spese che la Centrale Operativa avrebbe sostenuto qualora fosse stata avvisata in tempo per prendere in carico diretto la gestione e la negoziazione del caso.**

**In caso di denuncia sinistro e richiesta di rimborso**

Per ogni richiesta di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve:

- Porsi in contatto con l'Ufficio Sinistri di ERV (in caso di annullamento o interruzione, **entro 48 ore** dal verificarsi dell'evento);
- Compilare in ogni sua parte il modulo di denuncia e inviare la documentazione indicata dall'Ufficio Sinistri a seconda della tipologia di copertura interessata mediante richiesta scritta a ERV – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 70, 20146 Milano - a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata entro 20 giorni dall'accadimento dell'evento o entro 7 giorni dal rientro in Italia.

L'Assicurato deve altresì:

- Allegare il Certificato Assicurativo e ogni documentazione originale venga richiesta;
- Garantire a ERV il diritto di richiedere ulteriore documentazione, impegnandosi ora per allora al suo tempestivo invio;
- Liberare dal segreto professionale, nei confronti di ERV, i medici che lo hanno visitato prima e dopo il sinistro.

Inoltre:

- Eventuali spese per la ricerca e la stima del danno sono a carico dell'Assicurato.
- Per la stima del rimborso, effettuato in Italia e con valuta in Euro, si fa riferimento alle Condizioni di Polizza.

Riferimenti Ufficio Sinistri ERV: Via G.Washington 70, 20146 Milano; Tel: +39.02.00.62.02.61 (opzione 2) Fax: +39.02.76.41.68.62; E-mail: claims@erv-italia.it, PEC erv-italia@legalmail.it. L'Ufficio Sinistri risponde al pubblico nei seguenti orari: Lun.-Gio. 9.30-12.30/14.30-17.30 ; Ven. 9.30-12.30.

**Clausola "Zone di Guerra":** qualora la destinazione dell'Assicurato venga dichiarata "zona di conflitto", quest'ultimo deve subito mettersi in contatto con ERV e adoperarsi per evacuare dal Paese entro 10 giorni dalla data di dichiarazione di "zona di conflitto". Oltre tale termine la presente polizza decade. Si invita a prendere visione del paragrafo "Aggravamento/Diminuzione del rischio" per ulteriori dettagli.

**13. Prescrizione**

Ogni diritto, nei confronti di ERV, si prescrive, ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, entro il termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto all'assistenza e/o all'indennizzo.

**14. Diritto di recesso**

Qualora la presente assicurazione non soddisfi le esigenze dell'Assicurato, L'Assicurato può esercitare il diritto di recedere dalla presente polizza assicurativa inviando alla Società una comunicazione a mezzo raccomandata A/R entro 14 giorni dalla data di conclusione del contratto, fermo restando il diritto della Società di trattenere il rateo di premio corrispondente al periodo in cui la polizza ha avuto effetto e le tasse assicurative.
Ai sensi dell'art. 67-duodecies il diritto recesso non si applica alle polizze di Assicurazione Viaggi e Bagagli o alle analoghe polizze assicurative di durata inferiore ad 1 mese.

**15. Legge applicabile**

Il presente Contratto è retto dalla legge italiana, ai sensi dell'art. 180 del Codice delle Assicurazioni, ferme le norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana.

**16. Regime Fiscale**

Al presente contratto assicurativo sono applicate – ove dovute - le aliquote di imposta secondo la normativa vigente.

**17. Informativa in corso di contratto.**

ERV si impegna a comunicare tempestivamente all'Assicurato le eventuali variazioni delle informazioni contenute nella Nota Informativa, intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

**18. Delimitazioni ed effetti giuridici relativi a tutte le prestazioni**

- ERV non è obbligata al risarcimento per i sinistri cagionati da dolo o da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, come previsto dall'art. 1900, comma 1°, del Codice Civile;
- ERV non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione, qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni e/o garanzie;
- ERV non assume responsabilità per danni conseguenti ad un ritardo o mancato intervento dovuto a direttive impartite dalle competenti Autorità Nazionali o Estere, caso fortuito, forza maggiore, inattese o incomplete informazioni fornite dall'Assicurato;
- ERV non può essere ritenuta responsabile di rifiutare l'esecuzione di prestazioni qualora, oggettivamente o a giudizio dei propri medici, le stesse risultino non necessarie;
- gli spostamenti organizzati da ERV per il tramite della Centrale Operativa, sono effettuati utilizzando il mezzo di trasporto più idoneo, in relazione alla tratta da percorrere ed alle condizioni di salute dell' Assicurato.
- Clausola Sanzioni ed Embargo:
  La presente assicurazione e le relative coperture, ivi incluse l'adempimento al pagamento dei sinistri o la corresponsione di qualsiasi beneficio o servizio è garantito solo ed esclusivamente se non in contraddizione con embargo o sanzioni economiche, commerciali e finanziarie messe in atto dall'Unione Europea, dal Governo Italiano o da qualsiasi altro Ente internazionale riconosciuto dal Governo Italiano, ove eventualmente applicabili anche al Contraente e agli Assicurati della presente polizza.

**19. Reclami in merito al contratto** (Per maggiori dettagli sulle procedure si rimanda al sito *www.erv.it - sezione Contatti*)

I reclami aventi ad oggetto la gestione del rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell'attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all'avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente a ERV: Ufficio Reclami - Europäische Reiseversicherung AG Rappresentanza Generale per l'Italia – Via G.Washington 70, 20146 Milano, E-mail: reclami@erv-italia.it, PEC erv-italia@legalmail.it, fax +39.02.76.41.68.62. Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS - Servizio Tutela degli utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - telefono 06.42.133.1, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

## Informativa sulla Privacy

**Informativa resa all'interessato per il trattamento assicurativo di dati personali generali e sensibili.**

Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo n° 196 del 30 giugno 2003 (di seguito denominato "Legge"), e in relazione ai dati personali che si intendono trattare, informiamo di quanto segue:

1. Il trattamento a cui sono sottoposti i dati personali richiesti o acquisiti è diretto all'espletamento da parte di ERV dell'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa e di quelle connesse a cui ERV è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. Il trattamento può essere effettuato anche senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati e consisterà nelle operazioni indicate nell'articolo 4, comma 1, lettera b) della Legge o parti di esse.
3. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, salvo che sia richiesto da specifiche normative, quali ad esempio quelle su antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile.
4. L'eventuale rifiuto di rispondere può comportare l'impossibilità di stipulare o eseguire il contratto, ovvero di gestire e liquidare il sinistro denunciato.
5. I dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, ad altri soggetti del settore assicurativo quali, per esempio: assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, brokers ed altri canali di distribuzione; periti, consulenti e legali; società di servizi a cui siano affidate la gestione e/o la liquidazione dei sinistri, campagne promozionali o di telemarketing o attività esecutive delle stesse; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; banche dati esterne; IVASS e Ministero delle Attività Produttive; CONSAP e UCI; banche dati esterne nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. In tal caso, i dati identificativi dei suddetti altri titolari e degli eventuali responsabili possono essere acquisiti presso il Registro pubblico tenuto dal "Garante per la protezione dei dati personali" e presso i suddetti soggetti.
6. I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. I dati personali forniti potranno essere trasferiti fuori dal territorio nazionale per le finalità di cui al precedente punto 1.
8. L'articolo 7 della Legge conferisce all'Interessato specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano e la loro comunicazione in forma intelligibile; di conoscere l'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
9. Titolare del trattamento è ERV in Italia.
10. L'Interessato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.
11. Per l'esercizio dei propri diritti l'Interessato può rivolgersi a Europäische Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l'Italia - - Servizio Privacy - Via G.Washington 70, 20146 Milano o al numero fax +39.02.76.41.68.62 o E-mail: privacy@erv-italia.it ove potrà conoscere anche la lista dei Responsabili in essere.

## Definizioni (Glossario)

Le definizioni sono parte integrante della polizza di assicurazione e dettagliano il significato delle stesse inserite nelle condizioni di polizza.

**Acquisti di Prima Necessità:** si intendono i beni e gli oggetti strettamente necessari a mantenere una adeguata igiene (ad es. spazzolino, dentifricio, shampoo e bagnoschiuma), una dignitosa cura della persona (vestiario), un sufficiente livello di salute e sicurezza (ad es. lenti a contatto o occhiali da vista, medicinali salvavita).

**Africa:** tutti i Paesi del continente africano, ad esclusione dei Paesi affacciati sul Bacino del Mediterraneo (si veda "Bacino del Mediterraneo").

**Area geografica:** l'area o il Paese verso il quale l'Assicurato ha prenotato il viaggio e per il quale è stato pagato il relativo premio e dal quale avverrà il suo ritorno in Italia entro il periodo prenotato.

**Assicurato/i:** i soggetti indicati nel certificato di assicurazione, con residenza o domicilio in Italia, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
**Assicurazione:** il contratto di assicurazione (si veda anche "Contratto").
**Assistenza:** prestazione di immediato aiuto, che ERV, tramite la Centrale Operativa, deve fornire all'Assicurato che si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un sinistro.
**Bacino del Mediterraneo:** l'insieme dei Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (si veda anche "Europa e Bacino del Mediterraneo").
**Bagaglio:** effetti personali, attrezzature sportive, regali e ricordi del viaggio ad uso personale e di proprietà dell'Assicurato.
**Centrale Operativa:** la struttura di operatori, medici, tecnici che ERV mette a disposizione dell'Assicurato 24 ore su 24, 365 giorni all'anno, e che provvede al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza e provvede alla gestione dei sinistri. La Centrale Operativa per l'Italia è quella di Inter Partner Assistance S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia (per conto di ERV).
**Certificato Assicurativo (Polizza):** il documento di sintesi comprovante l'acquisto della polizza assicurativa.
**Compagno di Viaggio:** la persona che viaggia con l'Assicurato compiendo per intero lo stesso tragitto e che eventualmente è inserita nello stesso certificato assicurativo.
**Contraente:** la persona fisica o giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione.
**Contratto:** il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente, contenente Nota Informativa e Condizioni Generali di Assicurazione.
**Domicilio:** il luogo di abitazione, anche temporanea, dell'Assicurato che svolga in Italia la propria attività o che abbia in Italia i propri interessi economici.
**ERV:** il marchio commerciale di Europäische Reiseversicherung AG.
**Europa e Bacino del Mediterraneo:** il territorio geografico che si estende dalla Penisola Iberica fino ai Monti Urali, compresi le isole Canarie, Madera e i Paesi affacciati sul Mar Mediterraneo (Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Egitto, Cipro, Israele, Libano, Siria, Turchia).
**Franchigia:** la somma stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Assicurazione che viene dedotta dall'ammontare dell'indennizzo come calcolato in concreto da ERV, a seguito del verificarsi del sinistro, e che rimane a carico dell'Assicurato.
**Familiari:** coniuge o convivente, ed i parenti ed affini dell'Assicurato sino al secondo grado (pertanto: figli, genitori, fratelli e sorelle, nonni, suoceri, generi e nuore, cognati, figli adottivi, genitori adottivi, fratellastri, patrigni e matrigne dell'Assicurato).
**Furto:** il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
**Garanzia:** copertura o prestazione – differente dall'assistenza – offerta da ERV in caso di sinistro, in base alle previsioni dell'Assicurazione, consistente in un rimborso, in un indennizzo e/o in un risarcimento del danno all'Assicurato.
**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o un'invalidità permanente.
**Intermediario:** persona o società abilitata alla distribuzione di polizze ERV che propone ed emette le polizze a favore del contraente.
**Invalidità permanente:** la perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione.
**Istituto di cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura privata, regolarmente autorizzati dalle competenti autorità al ricovero dei malati e all'assistenza medica. Non sono considerati istituti di cura gli stabilimenti termali, le case di convalescenza, riabilitative e di soggiorno, nonché le cliniche della salute e quelle aventi finalità dietologiche ed estetiche.
**Italia:** tutto il territorio nazionale inclusi Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano.
**Malattia:** ogni obiettivabile alterazione dello stato di salute.
**Malattia preesistente**: situazione patologica derivante da o comunque espressione di situazioni patologiche insorte in data antecedente alla stipula ovvero alla decorrenza della polizza o comunque alla data di prenotazione del viaggio.
**Malattia cronica:** malattia preesistente che abbia determinato nei 12 mesi antecedenti alla stipula della polizza ricoveri ospedalieri o indagini diagnostiche o trattamenti e terapie
**Massimale:** la somma massima, stabilita nel Certificato di Polizza o nelle Condizioni di Polizza, fino alla cui concorrenza ERV si impegna a prestare la garanzia o a fornire la prestazione di assistenza.
**Mezzi pubblici di trasporto:** tutti gli aeromobili, nonché i veicoli terrestri ed i natanti destinati al trasporto pubblico di passeggeri che, in base a specifiche autorizzazioni o concessioni, collegano in modo continuativo o periodico e non occasionale due o più località.
**Mondo:** tutti i Paesi e i relativi territori ad esclusione di Stati Uniti d'America e Canada.
**Premio:** la somma di denaro dovuta dal Contraente a ERV.
**Prestazioni:** i servizi prestati da ERV, per mezzo della Centrale Operativa, all'Assicurato in caso di sinistro.
**Pro Rata Temporis**: "in proporzione al tempo", indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
**Residenza:** il luogo in cui l'Assicurato ha la dimora abituale.
**Ricovero:** degenza in un istituto di cura che comporti il pernottamento.
**Scoperto:** la parte dell'ammontare dell'indennizzo, espressa in percentuale, che rimane obbligatoriamente a carico dell'Assicurato.
**Sinistro:** il verificarsi, in conseguenza di un evento fortuito, del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia.
**Società:** l'Impresa assicuratrice, cioè Europäische Reiseversicherung AG.
**Stati Uniti d'America (USA) e Canada:** i Paesi Usa e Canada e i relativi territori.
**Transazione:** il singolo atto di acquisto di un servizio turistico assicurabile a termini di polizza, documentato da apposita ricevuta di pagamento.
**Valore corrente:** il valore a nuovo di un bene della stessa tipologia e qualità, ridotto di un importo che rappresenta la perdita di valore per usura e vetustà.
**Valore materiale:** valore corrente del materiale ad esclusione dei dati in essi contenuti o il recupero degli stessi nonché del valore intellettuale.
**Viaggio:** il trasferimento, soggiorno o locazione risultante dal relativo contratto o documento di viaggio, che preveda uno spostamento dal luogo di residenza.

## Condizioni Generali di Assicurazione

### Rimando alla Nota Informativa – Informazioni Relative al Contratto

La Nota Informativa è parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione di seguito elencate.

### Esclusioni Comuni a tutte le Garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante direttamente od indirettamente da:

a) Cause ed eventi non adeguatamente documentati.
b) Mancato preventivo contatto con la Centrale Operativa per l'organizzazione o eventualmente autorizzazione alle prestazioni oggetto della presente polizza; la presente esclusione non opera in caso di comprovata impossibilità di contattare la Centrale Operativa a causa dell'estrema urgenza e/o gravità dell'evento.
c) Comportamenti illeciti o dolosi (sia compiuti che tentati) o dovuti a incuria o colpa grave; suicidio o tentato suicidio.
d) Malattie mentali, stati d'ansia, stress e depressione, disturbi psichici in genere e nevrosi, nonché sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS); reazione psicologica derivante dalla paura (ad es. di un atto di guerra, insurrezione popolare, atto di terrorismo, incidente aereo).
e) Malattie preesistenti e croniche. Limitatamente alla Classe A le sole malattie preesistenti - e non anche le malattie croniche - sono comprese in garanzia fino a concorrenza del corrispondente massimale purché alla data di stipula della polizza l'Assicurato abbia un'età inferiore a 60 anni compiuti; in ogni caso in USA e Canada la garanzia "Spese mediche" opera fino a concorrenza di € 150.000
f) Dimissioni volontarie da parte dell'Assicurato contro il parere medico.
g) Viaggi intrapresi allo scopo di sottoporsi a trattamenti medico-chirurgici, estetici o riabilitativi. Eliminazione o correzione di difetti fisici o di malformazioni preesistenti alla stipula della polizza. Visite mediche oggettivamente prevedibili e/o programmate. Acquisto di protesi dentarie, ortopediche o apparecchi terapeutici.
h) Intossicazioni, malattie ed infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici e di psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di allucinogeni e stupefacenti.
i) Malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26ma settimana di gestazione e dal puerperio. Minaccia d'aborto in caso di incuria o dolo da parte dell'assicurato. Interruzione volontaria della gravidanza o parto durante il viaggio (a questo proposito il neonato ancorché di parto prematuro non è coperto da assicurazione).

j) Malattie e infortuni derivanti da atti di temerarietà o attività sportive pericolose (a titolo esemplificativo e non esaustivo: alpinismo, trekking oltre i 2500 metri, salti dal trampolino con sci o idro-sci, guida e uso di guidoslitte e bob, deltaplano, parapendio, immersione con autorespiratore, speleologia, pugilato, canoa e rafting, concorsi di equitazione, caccia e tiro, hockey su ghiaccio, sci fuoripista, rugby, football americano, bungee jumping, atletica pesante e lotta nelle sue varie forme).
k) Malattie e infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale o dilettantistico o inerenti a partecipazioni a gare.
l) Missioni/viaggi di lavoro che prevedano lo svolgimento di attività prevalentemente di natura manuale e/o manifatturiera e/o con l'ausilio di strumenti e macchinari meccanici o industriali.
m) Missioni/viaggi che prevedano il trasporto e/o la fornitura di armi, veicoli, materiali, strumentazioni, equipaggiamenti o qualsiasi merce avente come destinatari soggetti partecipanti a operazioni belliche di qualsiasi natura e scopo.
n) Pratica venatoria; possesso di armi e munizioni, ancorché provvisti di apposite licenze e autorizzazioni.
o) Viaggi intrapresi in Paesi sottoposti a embargo o sanzioni internazionali o in zone dove vi sia lo sconsiglio a viaggiare del Ministero degli Esteri; viaggi estremi in zone remote raggiungibili solo con mezzi speciali o dove persistano situazioni di conflitto armato, ostilità, guerra, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere.
p) Scioperi e Manifestazioni ed eventi ad essi correlati.
q) Atti di sabotaggio, vandalismo o terrorismo in genere, compreso l'utilizzo di ogni tipo di ordigno nucleare o chimico.
r) Eventi derivanti da fenomeni di trasmutazione dell'atomo, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o da qualsiasi danno ambientale.
s) Catastrofi naturali ed altri sconvolgimenti della natura.
t) Pandemia, se definita come tale dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS).

## Condizioni Particolari di Assicurazione

### Spese Mediche

ERV, in caso di infortunio o malattia dell'Assicurato – fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito – organizza tramite la propria Centrale Operativa gli interventi necessari per assistere l'Assicurato, secondo i Massimali e le Condizioni relative alla Classe di Prodotto scelta dal Contraente, di seguito indicati.

**NOTA: Le spese mediche o assistenziali, se sostenute presso strutture ospedaliere o sanitarie, si intendono a pagamento diretto di ERV ove questo sia possibile e fatto salvo il contatto preventivo dell'Assicurato con la Centrale Operativa; oppure, a rimborso successivo qualora non sia stato possibile il pagamento diretto o per tutte le spese sostenute al di fuori delle suddette strutture.**

Ø : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista

| **Spese ospedaliere e chirurgiche** | **Classe A** | **Classe B** |
|---|---|---|
| **Europa** | € 100.000 | € 50.000 |
| **Mondo** | € 1.500.000<br>€ 150.000(*)<br>(*)malattie preesistenti | € 750.000 |
| Massimale per persona e per periodo assicurativo. La garanzia viene prestata fino al momento in cui l'Assicurato viene dimesso o ritenuto in condizioni di essere rimpatriato. La garanzia, comunque, è operante per un periodo non superiore a 30 giorni di degenza ospedaliera. Nei casi in cui non si sia potuto effettuare il pagamento diretto, le spese sono rimborsate sempreché l'Assicurato o chi per esso abbia contattato la Centrale Operativa per l'apertura del dossier di assistenza. Limitatamente alla Classe A le malattie preesistenti - e non anche le malattie croniche - sono comprese in garanzia fino a concorrenza del corrispondente massimale purchè alla data di stipula della polizza l'Assicurato abbia un'età inferiore a 60 anni compiuti. | | |

| **Spese mediche e farmaceutiche** | **Classe A** | **Classe B** |
|---|---|---|
| **Europa** | € 1.000 | € 500 |
| **Mondo** | € 2.000 | € 1.000 |
| Massimale per persona e per periodo assicurativo. Rimborso delle spese per visite mediche, cure ambulatoriali, day hospital, prodotti farmaceutici corredate da prescrizione medica e sostenute in viaggio. | | |

| **Spese per cure riabilitative** | **Classe A** | **Classe B** |
|---|---|---|
| **Europa** | € 500 | € 300 |
| **Mondo** | € 500 | € 300 |
| Massimale per persona e per periodo assicurativo. Rimborso delle spese di riabilitazione a seguito di infortunio occorso durante il viaggio, a fronte di certificato emesso dal Centro di Pronto Soccorso attestante la diagnosi. Verranno rimborsati i costi sostenuti in viaggio. | | |

| **Spese odontoiatriche urgenti** | **Classe A** | **Classe B** |
|---|---|---|
| **Europa** | € 150 | € 100 |
| **Mondo** | € 250 | € 200 |
| Massimale per persona e per periodo assicurativo. Rimborso delle spese odontoiatriche urgenti a seguito di infortunio occorso durante il viaggio, a fronte di certificato emesso dal Centro di Pronto Soccorso attestante la diagnosi. Verranno rimborsati i costi sostenuti in viaggio. | | |

| **Spese di trasporto, ricerca, salvataggio e recupero** | **Classe A** | **Classe B** |
|---|---|---|
| **Europa** | € 1.000 | € 500 |
| **Mondo** | € 1.500 | € 1.000 |
| Massimale per persona e per periodo assicurativo. In caso di infortunio ERV provvede al rimborso delle spese di trasporto dal luogo dell'evento verso il centro di primo soccorso o ricovero e al rimborso delle spese relative a operazioni di ricerca salvataggio e recupero. | | |

**Franchigia**

Limitatamente alla Classe B, ERV applica una franchigia di € 50,00 per le spese mediche.

### Assistenza Sanitaria in Viaggio

**NOTA BENE**: Le versioni A e B delle prestazioni di assistenza sono correlate alla scelta delle Classi A e B delle Spese Mediche in Viaggio.

Ø : prestazione o copertura non prevista; √ : prestazione o copertura prevista

| **Consulenza Medica Telefonica** | **Versione A (Top):** | **Versione B (Standard):** |
|---|---|---|
| **Europa** | √ | √ |
| **Mondo** | √ | √ |
| Servizio telefonico di guardia medica per accertare, in accordo con i medici curanti, lo stato di salute dell'Assicurato o per valutare la prestazione più opportuna da effettuare. | | |

| Segnalazione di un medico specialista | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | √ | √ |
| Mondo | √ | √ |

Segnalazione del nominativo di un medico specialista nella località più vicina al luogo in cui si trova l'Assicurato, qualora emerga la necessità per l'Assicurato di sottoporsi ad una visita specialistica.

| Trasporto/Rientro sanitario | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | √ | √ |
| Mondo | √ | √ |

Con il limite di un evento per periodo assicurativo, organizzazione del trasporto o del rientro con il mezzo più idoneo dal centro di primo soccorso o di ricovero verso un centro medico più adeguato o verso il domicilio dell'Assicurato, previa consultazione dei medici curanti.

| Rientro del convalescente | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | € 1.000 | € 500 |
| Mondo | € 1.500 | € 1.000 |

Massimale per persona e periodo assicurativo. Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dell'Assicurato qualora a causa della convalescenza non sia in grado di continuare il viaggio, previa consultazione medica. La scelta del mezzo più idoneo spetta alla Centrale Operativa.

| Rientro dei compagni di viaggio | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | € 500 | Ø |
| Mondo | € 1.000 | Ø |

Con il limite di due eventi per periodo assicurativo, fino ad un massimo di tre compagni di viaggio, sempreché assicurati. Organizzazione e presa in carico delle spese per rientro anticipato dell'Assicurato a causa di Trasporto/Rientro Sanitario o Decesso di un compagno di viaggio. La scelta del mezzo più idoneo spetta alla Centrale Operativa.

| Ricongiungimento familiare | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | Costo Viaggio € 250.<br>Soggiorno fino a 5gg per un massimo di 80€/gg | Costo Viaggio € 150.<br>Soggiorno fino a 3gg per un massimo di 60€/gg |
| Mondo | Costo Viaggio € 500.<br>Soggiorno fino a 5gg per un massimo di 100€/gg | Costo Viaggio € 300.<br>Soggiorno fino a 3gg per un massimo di 80€/gg |

Massimale per persona e per periodo assicurativo, con il limite di due eventi per periodo assicurativo. Organizzazione e presa in carico delle spese di viaggio e di soggiorno di un solo familiare in caso di Decesso dell'Assicurato o di Ricovero Ospedaliero dello stesso con prognosi superiore a 5gg (o di 48ore qualora l'Assicurato sia minorenne o portatore di handicap).

| Rientro Anticipato | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | € 750 | € 500 |
| Mondo | € 1.500 | € 1.000 |

Massimale per persona e per periodo assicurativo. Organizzazione e presa in carico delle spese di rientro dell'Assicurato in caso di Decesso o di Ricovero Ospedaliero di un familiare con prognosi superiore a 5gg (o di 48ore qualora il familiare sia minorenne o portatore di handicap).

| Prolungamento soggiorno | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | fino a 3gg per un massimo di 80€/gg | fino a 3gg per un massimo di 60€/gg |
| Mondo | fino a 3gg per un massimo di 100€/gg | fino a 3gg per un massimo di 80€/gg |

Massimale per persona e per periodo assicurativo, con il limite di due eventi per periodo assicurativo. Presa in carico delle spese di prolungamento del soggiorno (sistemazione in camera e prima colazione) qualora l'Assicurato sia impossibilitato a intraprendere il viaggio di rientro a seguito di malattia o infortunio (comprovata da certificato medico) o a causa dello smarrimento o furto dei documenti necessari al rimpatrio (comprovata da denuncia alle Autorità Locali).

| Rimpatrio Salma | Versione A (Top): | Versione B (Standard): |
|---|---|---|
| Europa | √ | √ |
| Mondo | √ | √ |

Con il limite di un evento per periodo assicurativo, presa in carico delle spese di trasporto per il rientro della salma fino al luogo di sepoltura a seguito di decesso dell'Assicurato; sono escluse le spese funerarie.

**Assistenze Extra** **NOTA BENE: garanzia inclusa nella Classe A e non compresa nella Classe B.**

**Assistenza Parenti a Casa (mentre si è in viaggio)**

A seguito di malattia o infortunio di un familiare dell'Assicurato, ERV eroga le seguenti prestazioni:

- Consulenza Medica Telefonica
- Invio di un medico presso il domicilio
- Trasporto presso un Centro Specializzato idoneo (con pagamento spese di trasporto sanitario fino ad un massimo di € 200).

La prestazione decorre dal giorno della partenza fino al giorno di rientro dell'Assicurato, in ogni caso non oltre la scadenza della polizza.

**Limitazioni**

Prestazione prevista con il limite di un evento per periodo assicurativo.

**Assistenza all'abitazione abituale (mentre si è in viaggio)**

A seguito di furto, danneggiamento o altro imprevisto di natura straordinaria occorso all'abitazione dell'Assicurato, ERV rimborsa i costi sostenuti a titolo di diritto di chiamata e prima ora di manodopera fino ad un massimo di € 150.

La prestazione decorre dal giorno della partenza fino al giorno di rientro dell'Assicurato, in ogni caso non oltre la scadenza della polizza.

**Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)**

ERV non prende in carico spese relative a:

- Interventi di natura ordinaria o comunque non caratterizzati da emergenza

- Costo dei materiali
- Oggetti eventualmente danneggiati o rubati
- Eventi derivanti da colpa grave o da comportamenti illeciti, dolosi dell'Assicurato

**Limitazioni**

Prestazione prevista con il limite di un evento per periodo assicurativo.

**Assistenza al Veicolo (mentre si è in viaggio)**

A seguito di guasto tecnico o incidente occorso al veicolo dell'Assicurato durante il tragitto per raggiungere il luogo di partenza o di soggiorno, ERV rimborsa i costi sostenuti per il proseguimento del viaggio fino ad un massimo di € 150.

**Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)**

ERV non prende in carico spese relative a:
- Veicoli immatricolati fuori dal Territorio Italiano,
- Veicoli immatricolati da più di 8 anni,
- Eventi derivanti da colpa grave o da comportamenti illeciti, dolosi dell'Assicurato

La prestazione decorre dal giorno antecedente alla partenza e termina al raggiungimento del luogo di partenza, ed in ogni caso non oltre la data di partenza del viaggio.

**Limitazioni**

Prestazione prevista con il limite di un evento per periodo assicurativo.

**Assicurazione Bagaglio – Acquisti Prima Necessità**

**NOTA BENE**: **Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.**

A seguito dei seguenti eventi occorsi al Bagaglio dell'Assicurato,

a) per la Garanzia Bagaglio:
   - Furto, scippo o rapina.
   - Incendio, smarrimento, danneggiamento o distruzione.

b) per la Garanzia Acquisti di Prima Necessità (valida solo per il viaggio di andata):
   - Furto, scippo o rapina.
   - Incendio, smarrimento, danneggiamento o distruzione.
   - Ritardo superiore a 8 ore nella riconsegna da parte del Vettore.

ERV, fatte salve le Esclusioni e Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito, riconosce un rimborso all'Assicurato secondo i Massimali e le Condizioni relative alla Versione della copertura scelta dal Contraente, di seguito indicati.

| **Assicurazione Bagaglio** | **Versione A (Top):** | **Versione B (Standard):** |
|---|---|---|
| **Bagaglio Personale** | € 1.300 | € 600 |
| **Acquisti di Prima Necessità** | € 200 | € 150 |
| Rimborso per persona e per periodo assicurativo, dietro presentazione di adeguata documentazione. Limite massimo per oggetto € 100, per collo € 600. | | |

**Criteri di indennizzo e sub-limiti**

ERV indennizza, fino a concorrenza del massimale, sulla base dei seguenti criteri:

a) In caso di assenza di scontrini o prove di acquisto, ERV si riserva la facoltà di riconoscere un corrispettivo forfettario o rifiutare il rimborso.
b) Il valore corrente, sempreché documentato, per gli oggetti distrutti, rubati o smarriti.
c) Il minore tra costo di riparazione e valore corrente, per le cose danneggiate.
d) Considerando telefoni cellulari, smartphone, beni elettronici, digitali e foto-cine-ottici come un unico oggetto.
e) Per documenti di identità, visti, patente di guida autoveicoli, il costo richiesto dagli uffici competenti per il rilascio dei duplicati fino ad un massimale di € 80 per persona.
f) In caso di evento causato da Terzi aventi in custodia il Bagaglio (ad es. Albergatori, Vettori, Struttura Turistica), ad integrazione di quanto rimborsato da Terzi e fino alla concorrenza della somma assicurata. Ed in ogni caso fino ad un massimo di € 150 per oggetto, € 600 per collo.

**Limitazioni**

Relativamente alla prestazione Bagaglio, la stessa è prevista con il limite di due eventi per periodo assicurativo.

**Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)**

ERV non riconosce rimborsi per eventi:
- Non documentati da apposita denuncia presso le Autorità Locali o Aeroportuali (modulo PIR).
- Correlati a controlli di sicurezza e ispezioni del bagaglio effettuati dalla Pubblica Autorità (ad es. TSA negli Stati Uniti).
- Agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato (ad esempio inadeguata custodia o incuria).
- Correlati a incidenti navali, ferroviari o aerei o verificatisi durante soggiorni in campeggio.

Inoltre l'assicurazione non comprende:

a) eventi causati da dolo o colpa grave dell'Assicurato;
b) beni confiscati;
c) contanti, assegni, carte di credito e di debito e denaro in ogni sua forma;
d) gioielli, perle o pietre preziose, oggetti d'oro, di platino o argento;
e) strumenti professionali di qualsiasi genere;
f) equipaggiamento sportivo se in uso al momento dell'accadimento dell'evento;
g) occhiali, lenti a contatto, apparecchi acustici e protesi;
h) perdite economiche dipendenti dagli eventi dolosi, illeciti o colposi dell'Assicurato;
i) qualunque evento dipendente da insufficiente e/o inadeguato imballaggio, bagaglio incustodito, normale usura, difetti di fabbricazione;
j) qualunque rottura o danno al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
k) gli oggetti affidati a terzi (vettori, albergatori, ect) se in assenza di denuncia o PIR (Property Irregularity Report);
l) rotelle e maniglie di valigie, trolley e passeggini.
m) Per gli "Acquisti di Prima Necessità": beni e oggetti che non rientrano nella suddetta definizione.

**Assicurazione Volo Aereo**

**NOTA BENE**: **Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.**

ERV garantisce all'Assicurato - fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito – secondo i Massimali e le Condizioni relative alla Versione della copertura scelta dal Contraente, le seguenti coperture assicurative:

Ø : prestazione o copertura non prevista;

| **Pacchetto Volo** | **Versione A (Top):** | **Versione B (Standard):** |
|---|---|---|
| **Infortuni di Volo** | € 250.000 | € 100.000 |
| **Ritardata Partenza** | € 75 | € 50 |
| **Perdita Connessione Volo** | € 150 | € 100 |
| Rimborso per persona e per periodo assicurativo. | | |

**Infortuni di Volo**

**Decorrenza e Operatività**

A seguito di infortunio nell'utilizzo di un aeromobile, in caso di:

- Morte
- Invalidità Permanente

dell'Assicurato.
ERV garantisce all'Assicurato o ai beneficiari (designati o eredi legittimi e testamentari) la corresponsione del Massimale scelto dal Contraente, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito.
La copertura è valida dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile fino a quando ne è uscito.

**Criteri di Liquidazione, Franchigia, Limitazioni**

ERV indennizza:
a) Per il caso Morte: in forma totale fino al raggiungimento del massimale di cui sopra.
b) Per il caso di Invalidità Permanente:
   - La copertura opera con una franchigia assoluta del 5%.
   - Se il grado di Invalidità Permanente è inferiore o uguale a 80%, l'indennità verrà corrisposta in base grado di invalidità riconosciuto.
   - Se il grado di Invalidità Permanente è superiore a 80%, l'indennità verrà corrisposta totalmente salvo l'applicazione della franchigia.
c) L'indennità di Invalidità Permanente e di Morte non sono cumulabili; in caso di Morte a seguito dello stesso infortunio già indennizzato come Invalidità Permanente, ERV riconosce ai beneficiari la differenza tra quanto già riconosciuto e il capitale assicurato caso Morte.

**Limite di cumulo**

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative di ERV a favore degli Assicurati non supera il limite di € 250.000 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aeromobile non può superare il limite di € 2.000.000.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

**Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)**

ERV non riconosce come infortuni di volo gli eventi relativi a:
- Infarto, da qualsiasi causa determinato
- Viaggi su aeromobili non adibiti a trasporto pubblico,
- Aeromobili pilotati da personale non in possesso di apposite licenze e abilitazioni al volo, qualora l'Assicurato ne sia a conoscenza,

Limitatamente alla Versione B, ERV non prende a carico spese conseguenti a:
- Malattie e infortuni che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o anteriori alla data di inizio della copertura e note all'Assicurato.

**Ritardata Partenza**

A seguito di ritardata partenza del volo superiore alle 8 ore, ERV riconosce all'Assicurato la corresponsione del Massimale scelto dal Contraente, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito. Il ritardo viene calcolato sulla base dell'ultimo operativo voli in possesso e solo se l'Assicurato ha effettuato regolare check-in e consegni una dichiarazione scritta da parte del Vettore Aereo che certifichi il ritardo.

**Limite di cumulo**

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative di ERV a favore degli Assicurati non supera il limite di € 225 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aeromobile non può superare il limite di € 3.375.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

**Perdita Connessione Volo**

**Decorrenza e Operatività**

A seguito di perdita del volo in connessione conseguente a ritardo documentato superiore alle 2 ore nell'arrivo del precedente volo in connessione, ERV riconosce all'Assicurato la corresponsione del Massimale scelto dal Contraente, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito. La garanzia non è cumulabile con la garanzia "Ritardata Partenza".

**Limite di cumulo**

Il Contraente dichiara che la somma dei capitali assicurati dalla presente e da altre polizze assicurative di ERV Europäische Reiseversicherung AG a favore degli Assicurati non supera il limite di € 300 per persona.
Il Contraente prende atto che la somma dei capitali assicurati per aeromobile non può superare il limite di € 7.500.
Qualora i capitali complessivamente assicurati eccedano i suddetti importi, le indennità spettanti saranno diminuite proporzionalmente sui singoli Contratti stipulati affinché la somma delle stesse non superi quanto spetterebbe sulla base dei limiti consentiti nel presente paragrafo. In questo caso il Contraente ha diritto di richiedere il rimborso nella stessa proporzione dei relativi Premi imponibili.

**Responsabilità Civile verso Terzi**

**NOTA BENE**: **Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.**
A seguito di responsabilità civile ai sensi di legge dell'Assicurato per:
- Decesso, Lesioni Personali e danni a persone,
- Danneggiamenti a cose di Terzi.

Derivanti da fatti, eventi e azioni involontariamente causati dall'Assicurato.
ERV garantisce all'Assicurato la copertura delle spese di risarcimento a Terzi - fatte salve le Esclusioni e Limitazioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie riportati in seguito - secondo i Massimali e le Condizioni relative alla Versione della copertura scelta dal Contraente, di seguito indicati.

| **Responsabilità Civile Terzi (RCT)** | | |
|---|---|---|
| | **Versione A (Top):** | **Versione B (Standard):** |
| **Verso Terzi, cose e animali di Terzi** | € 100.000 | € 50.000 |
| Rimborso per persona e per periodo assicurativo. | | |
| **Franchigia su RC verso cose e animali di Terzi**: ERV applica una franchigia di € 400 per sinistro. | | |

**Esclusione dal novero di Terzi**

Non sono considerati Terzi e quindi non sono indennizzabili:
- i familiari, di qualsiasi ordine e grado,
- il rappresentante legale o tutore dell'Assicurato,
- il socio o contitolare d'impresa, persone alle dipendenze dell'Assicurato o intrattenenti collaborazioni professionali di qualsiasi genere,
- qualsiasi familiare o affine convivente con il rappresentante legale dell'Assicurato, il socio o contitolare d'impresa, il dipendente professionale,
- gli appartenenti allo stesso gruppo turistico, associazione, club di qualsiasi genere.

**Gestione Vertenze – Spese di Resistenza**

- ERV assume - qualora vi sia specifico interesse - a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale e amministrativa con facoltà di designare propri legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti e azioni spettanti all'Assicurato.
- L'Assicurato è tenuto a fornire la propria collaborazione e a permettere la più efficace gestione delle suddette vertenze comparendo personalmente ove sia richiesto. A questo fine l'Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell'eventuale notifica dell'atto di citazione, ad indicare a ERV la presenza o meno di testimoni ai fatti.
- ERV ha diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tale obblighi.

- ERV prende in carico tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato fino ad un quarto del massimale totale assicurato per sinistro. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi il massimale di polizza, le spese verranno ripartite fra ERV e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.
- ERV non rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici non designati da essa.

**Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)**

ERV non riconosce i danni relativi o derivanti da:
- atti volontariamente compiuti dall'Assicurato,
- attività professionale,
- pratica di sport invernali (solo in assenza dell'Estensione Sport Invernali)
- normale circolazione su suolo pubblico di veicoli a motore e non,
- guida di natanti a motore, natanti senza motore con lunghezza superiore a 6,5m o aeromobili,
- Terreni ed edifici posseduti o riferibili all'Assicurato.

Sono altresì esclusi:
- eventi non documentati da specifica denuncia alle Autorità Competenti,
- multe o ammende riferibili all'evento denunciato,
- spese legali sostenute dall'Assicurato per la propria difesa e non autorizzate da ERV,
- cose, beni e oggetti di Terzi tenuti in custodia o deposito dall'Assicurato,
- danni causati a persone non Terze.

## Estensione Sport Invernali

**NOTA BENE**: **Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.**

La presente opzione garantisce:
- L'estensione delle coperture prescelte dal Contraente anche agli eventi occorsi sulle piste da sci o all'interno di impianti sciistici, derogando il punto h) del paragrafo "Esclusioni comuni a tutte le garanzie". Rimangono invece valide tutte le altre Esclusioni Comuni o Specifiche delle singole prestazioni.
- Il riconoscimento all'Assicurato, in caso di infortunio occorso sulle piste da sci o all'interno di impianti sciistici, dei seguenti rimborsi:

| **Rimborso "Pacchetto Sci"** | | |
|---|---|---|
| **Rimborso Ski Pass** | √ | **Massimali:** |
| **Rimborso Lezioni di Sci** | √ | • € 150 per persona |
| **Noleggio Attrezzatura sportiva** | √ | • € 400 per nucleo familiare |

In caso di infortunio sulle piste da sci o all'interno di impianti sciistici, rimborso del costo del biglietto dello skipass, delle lezioni di sci non usufruite e del noleggio attrezzatura sportiva, previa presentazione di adeguata documentazione fiscale e di certificazione medica, qualora l'Assicurato non sia in grado di usufruire dei servizi di cui sopra.

**Criteri di Liquidazione**

ERV indennizza le spese sostenute per i servizi non usufruiti in forma "pro rata temporis" fino ai massimali sopra indicati.

**Limitazioni**

Prestazione prevista con il limite di due eventi per periodo assicurativo.

## Assicurazione Annullamento / Interruzione Viaggio

**NOTA BENE**: **Prestazione opzionale a scelta facoltativa da parte del Contraente.**

La garanzia Interruzione è opzionale e non è acquistabile separatamente dalla copertura – anch'essa opzionale - Annullamento.

Nel caso il Contraente scelga la presente copertura assicurativa, declinata nelle due opzioni Rinuncia al Viaggio e Interruzione Viaggio, ERV riconosce all'Assicurato la corresponsione del Capitale Assicurato scelto dal Contraente, fatte salve le Esclusioni indicate nel presente Contratto e al netto di eventuali scoperti o franchigie, secondo i Massimali sotto riportati in seguito.

**Adesione**

L'inserimento dell'Assicurazione Annullamento, nelle sue garanzie Rinuncia al Viaggio e Interruzione del Viaggio è possibile solo se il Contratto viene perfezionato entro e non oltre 30 giorni prima della data di partenza del viaggio.

**Operatività e Decorrenza**

Ad integrazione di quanto specificato nella Sezione "Informazioni relative al Contratto" di cui al punto 3.

Le presenti Garanzie Opzionali sono operanti dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati sul certificato assicurativo:
- la garanzia Rinuncia/Annullamento al Viaggio decorre dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo all'emissione della polizza fino al giorno della partenza compreso e termina comunque con l'utilizzo del primo servizio o in ogni caso al raggiungimento del luogo di soggiorno;
- la Garanzia Interruzione del Viaggio decorre dal giorno successivo alla data di partenza o comunque dall'utilizzo del primo servizio, e termina il giorno del rientro o in ogni caso al rientro al domicilio.

**Eventi Assicurati e Massimali**

A seguito di:

| **Eventi assicurati** | |
|---|---|
| Malattia, ricovero, infortunio o decesso dell'Assicurato, di un suo familiare, del contitolare dell'attività di impresa o dell'unico Compagno di Viaggio | √ |
| Licenziamento, cassa integrazione o mobilità, nuova assunzione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio | √ |
| Nomina o convocazione dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio a Giurato, Testimone o Giudice Popolare avanti al Tribunale | √ |
| Danni materiali all'abitazione dell'Assicurato o dell'unico Compagno di Viaggio, di natura straordinaria e imprevedibile che necessitino la presenza dell'Interessato | √ |
| Furto dei documenti d'identità necessari all'espatrio dell'Assicurato, di un familiare se Compagno di Viaggio o dell'unico Compagno di Viaggio (per eventi occorsi nei 5 giorni precedenti la data di partenza) | √ |
| Impossibilità a raggiungere il luogo di partenza a causa di incidente o guasto durante il tragitto | √ |
| Variazione della data di sessione degli esami universitari o di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale o di partecipazione a concorsi pubblici | √ |

ERV rimborsa fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

| | |
|---|---|
| **Rinuncia e Interruzione del Viaggio** | • Per Assicurato ed Evento: € 3.500<br>• Per Famiglia ed Evento: € 12.000<br>• Per periodo assicurativo: € 18.000 |

- ERV rimborsa la penale di annullamento nella percentuale esistente alla data in cui si è verificato l'evento (art. 1914 Cod. Civ). Pertanto, nel caso in cui l'Assicurato annulli il viaggio successivamente all'evento l'eventuale maggior penale addebitata rimarrà a suo carico.
- In caso di Interruzione del Viaggio, ERV indennizza in forma pro rata temporis i giorni e/o i servizi non goduti. Nel caso in cui l'Assicurato interrompa il viaggio successivamente all'evento gli eventuali costi aggiuntivi rimarranno a suo carico.
- Se il capitale assicurato è inferiore al prezzo del viaggio, in caso di sinistro indennizzabile, la Società ai sensi dell'art. 1907 del Codice Civile corrisponderà un importo proporzionalmente ridotto con successiva deduzione dello scoperto.

**Esclusioni (ad integrazione delle Esclusioni Comuni)**

ERV non riconosce indennizzi per:

- Motivi o cause già manifestatesi alla stipula della polizza o dei quali si potesse ragionevolmente prevedere la manifestazione,
- licenziamento per "giusto motivo",
- Furto o perdita dei documenti, se occorso oltre 5 giorni prima della partenza.

Inoltre, ad eccezione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria che è inclusa, non sono invece assicurabili

- i servizi turistici il cui regolamento di penale preveda una penale pari al 100% dalla data di prenotazione o comunque a decorrere dal 30° giorno antecedente la partenza (data di partenza inclusa).

Nel caso il Contraente abbia scelto la Classi B per la garanzia Spese Mediche, con riferimento alle garanzie Rinuncia al Viaggio e Interruzione Viaggio ERV non prende a carico rimborsi conseguenti a:

- Tasse di Imbarco, costi di gestione, adeguamento carburante e oneri vari eventualmente addebitati.

**Criteri di liquidazione e Scoperti**

ERV indennizza il totale dei costi di penale addebitati contrattualmente:

- In caso di decesso o ricovero ospedaliero superiore a 2 giorni dell'Assicurato, di un suo familiare o del contitolare dell'attività di impresa, in forma totale senza scoperti
- In caso di motivazioni direttamente correlate all'Assicurato, con uno scoperto del 15%
- In caso di motivazioni non correlate all'Assicurato, con uno scoperto del 20%.

Inoltre, per la Garanzia Interruzione Viaggio, ERV indennizza in forma pro rata temporis i giorni non goduti, fatti salvi gli scoperti di cui sopra.

**Obblighi dell'Assicurato**

L'Assicurato, al verificarsi dell'evento, è tenuto:

- Ad annullare al più presto i Servizi Turistici acquistati al fine di ridurre al minimo le penali di annullamento,
- A notificare il sinistro a ERV entro 48 ore dall'evento.

## Modalità Denuncia Sinistri e Richiesta Rimborsi

Per ogni richiesta di rimborso l'Assicurato o chi per esso deve contattare l'Ufficio Sinistri di ERV al n° +39.02.00.62.02.61 (opzione 2) il quale segnala la documentazione da inviare a **ERV – Ufficio Sinistri – Via G.Washington 70, 20146 Milano** a mezzo lettera raccomandata a.r. entro 20 giorni dall'accadimento dell'evento o entro 7 giorni dal rientro in Italia.
Si invita a prendere visione della sezione "Informazioni relative al Contratto" al paragrafo "Denuncia Sinistri – Richiesta di Assistenza e obblighi dell'Assicurato".

## Attivazione Centrale Operativa

**Come comportarsi in caso di emergenza**

Al fine di attivare le necessarie procedure di presa in carico, l'Assicurato o chi per esso, si impegna a **contattare la Centrale Operativa** di ERV **appena possibile e preferibilmente prima di intraprendere qualsiasi iniziativa personale**, per comunicare il tipo di assistenza richiesto.